

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 22 novembre 2024, n. 776

[ID VIP 10446] - Parco Fotovoltaico, della potenza di 37,94 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE), in località "GIUMENTE".

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GALATINA 6 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 176311 del 30.09.2024, acquisita in pari data al prot. n. 472509 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 473925 del 01.10.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 512793 del 21.10.2024, con la quale il Comune di Galatina ha espresso parere favorevole per quanto di propria competenza;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10446, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco Fotovoltaico, della potenza di 37,94 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Galatina (LE), in località "GIUMENTE", in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GALATINA 6" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda istruttoria ID_VIP 10446.pdf - 19a39ca721beb2941be943d8b0157c3fad0365667c8020c6ccf73a98b565940e

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 10446

Tipologia di progetto: **Fotovoltaico**
Potenza: **31,820 MW (potenza nominale) e 37,93692 MWp (potenza di picco)**
Ubicazione: **Comune di Galatina (Le)**
Proponente: **Galatina 6 S.r.l.**

Il progetto di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, di **potenza nominale 31,820 MW** e potenza di picco pari a 37,93692 MWp sarà realizzato nel comune di Galatina (LE) in località "Giumente", e con opere di connessione ricadenti nello stesso territorio comunale.

L'impianto si colloca in prossimità della piccola frazione "Santa Barbara" del comune di Galatina a una distanza tale da non determinare impatti sul contesto urbano; è suddiviso in 5 sottocampi realizzati con moduli in silicio monocristallino installati su strutture a inseguimento monoassiale est-ovest ancorate al terreno. L'area occupata dai moduli fotovoltaici sarà complessivamente pari a 178.102 mq.

L'impianto ricade all'interno dell'ambito definito "Tavoliere Salentino" in un ambito di transizione tra il sottosistema di paesaggio del "Salento orientale", compreso tra la Piana Brindisina e l'Arco Ionico Tarantino e il Salento orientale.

Secondo il PUG del comune di Galatina l'intervento ricade in zona E3 – "Zona Agricola", a eccezione dei campi denominati 1-2-3 che, con le relative opere accessorie, ricadono in gran parte in zona E2 - "zona Agricola di Salvaguardia". I terreni sono censiti al Nuovo Catasto del **Comune di Galatina** al FOGLIO 22 particelle 8, 9, 12, 32 e al FOGLIO 23 particelle 48, 49, 174. La cabina di raccolta ricade sulla particella 48 del foglio 23.

L'impianto verrà realizzato in aree già nella disponibilità della ditta proponente in virtù di contratti stipulati con i proprietari terrieri.




Figura 1 – Inquadramento territoriale su Ortofoto



Figura 2 Particolare layout di progetto

IDONEITÀ DELL'AREA**Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021**

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **NON sono** già installati impianti della stessa fonte. Nel raggio di 3 km sono stati individuati diversi impianti fotovoltaici realizzati e in iter autorizzativo, mentre non sono presenti impianti eolici (**lett. a**);




Figura 3– Individuazione degli impianti FER all'interno dell'AVIC (R = 3 km) e del buffer 10 Km

- **NON interessa** cave o miniere (**lett. c**);
- **NON** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (**lett. c bis 1**);
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici (**lett. c-ter**);
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). (**lett. c-ter**);
- l'area di progetto è **classificata come area agricola** (**lett. c-ter verifica n.1**);
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale¹ (**lett.c-ter n.1**)



Figura 4 - Buffer di 500 metri dei campi fotovoltaici realizzati

Pertanto, l'area di progetto relativa ai Campi 1, 2, 3 e 5 risulta idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-ter n.1 del D. lgs. 199/2021.

¹ definizione di impianto industriale o di stabilimento come indicato nell'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per il Campo 4 si continua la verifica di idoneità.

- l'area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale (**lett.c-ter n.1**), **non coincide** con una cava o una miniera (**lett. c ter n.1**), **non risulta interno** a impianti industriali e stabilimenti (**lett.c-ter n.2**); **non è** racchiuso entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L'idoneità dell'area del Campo 4 non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma è stata avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'**art.20 co.8. lett. c-quater**.

Dall'analisi si evince che l'area del Campo 4 **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) ai sensi della parte seconda del D. Lgs.42/2004 oppure dell'art.136 del medesimo decreto legislativo (**c-quater**).



Figura 5 – Buffer di 500 m del Campo 5 – Buffer di 500 m del Bosco

L'area d'installazione del campo 5 **ricade** parzialmente all'interno del buffer di 500 m del BP Bosco.

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto MT di impianto si precisa che sarà realizzato interrato sotto strade esistenti e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C.





Figura 6– Inquadramento Vincolistico Componenti PPTR

L'area di progetto relativa ai Campi 1, 2, 3 e 5 è idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-ter n.1 del D. lgs. 199/2021, mentre l'area del Campo 4 risulta idonea ai sensi del medesimo articolo lett. c- quater.

NON IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **NON ricade** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.



Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto MT di impianto si precisa che sarà realizzato interrato sotto strade esistenti e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C.

L'area selezionata per l'installazione del campo fotovoltaico NON ricade in aree non idonee F.E.R.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti mostra adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

Una verifica condotta sul sito di Accredia:
https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310
 ha rivelato per la società TENPROJECT la presenza di certificazioni per sistema gestione qualità (9001).

- b) **è prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti eolici e fotovoltaici" e anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.
- c) **NON è presente** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, pur sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **NON è presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio.

Le colture presenti nell'area di realizzazione dell'impianto sono prevalentemente Seminativi ha 2.622,07, Coltivazioni legnose agrarie 2.122,71 e Prati permanenti e pascoli ha 100,73;

- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto fotovoltaico

Paragrafo 16.4

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto **non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione e dai sopralluoghi riportati si evince che le aree implicate nell'intervento sono interessate per la maggior parte a colture a seminativo e molto parzialmente a colture legnose.

In particolare, sui terreni interessati, oltre ad alcune rare piante residue delle antiche coltivazioni, nella parte meridionale del campo fotovoltaico è presente un'area dove sono piantate giovani piante di ulivo. Il proponente prevede di espantare gli ulivi dall'area di progetto e reimpiantarle in zone non interessate dall'impianto, garantendo così il mantenimento delle superfici coltivate e il numero di piante precedenti l'intervento.

Non è stata rilevata la presenza di caratteristici elementi rurali come i muretti a secco.




Figura 7 - Uso del suolo nell'area di progetto

Paragrafo 16.5

Per quanto concerne le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'impianto, sono stati considerati alcuni interventi di mitigazione sia in fase di cantiere che di progetto che interessano l'area. Se ne riportano alcuni a titolo di esempio e non esaustivo:

- utilizzo di recinzione permeabile verso la microfauna presente in sito;
- durante le fasi di cantiere e dismissione saranno adottate tutte le soluzioni tecniche necessarie a limitare potenziali impatti derivanti dal sollevamento di polveri;
- assenza delle alterazioni morfologiche;
- mantenimento delle attività antropiche preesistenti sulle aree limitrofe;
- realizzazione delle strade interne all'impianto senza finitura con manto bituminoso, scegliendo una tipologia realizzativa simile a quella delle piste brecciate esistenti.

Il proponente sostiene che non sono necessarie misure di mitigazione per l'alterazione della percezione visiva dovuta all'orografia del territorio, poiché l'assenza di punti panoramici e la presenza di uliveti limitano la visibilità dell'impianto solo alle aree circostanti. Inoltre, non ci sono interferenze con beni storici o monumentali.

Viene anche analizzato l'impatto cumulativo del nuovo impianto fotovoltaico rispetto ad altri impianti nel raggio di 3 km, concludendo che la vegetazione, in particolare gli uliveti, esclude significativi effetti percettivi negativi sulle visuali panoramiche.

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Il progetto non prevede la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale nel sito di installazione. Di conseguenza, non sono stati analizzati gli indicatori previsti dalle Linee Guida sugli Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010 oltre che il rispetto delle Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 31,820 MW e potenza di picco pari a 37,93692 MWp da installare nel comune di Galatina (LE) in località "Giumentè", e con opere di connessione ricadenti nello stesso territorio comunale. L'impianto fotovoltaico di progetto ha una potenza complessiva di picco installata pari a 37,93692 MWp.

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- l'analisi documentale ha confermato che **l'area di progetto relativa ai Campi 1, 2, 3 e 5 è idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-ter n.1 del D. lgs. 199/2021, mentre l'area del Campo 4 risulta idonea ai sensi del medesimo articolo lett. c- quater;**
- non si riscontrano sovrapposizioni con le aree sensibili del PPTR per il campo fotovoltaico mentre, per quanto riguarda il cavidotto, le interferenze lungo il suo percorso sono state risolte con tecniche di installazione sotterranea sotto strade esistenti;
- le misure di mitigazione risultano carenti. Dalla verifica non si evincono interventi di mitigazione realizzati per limitare l'impatto visivo;
- nonostante sia stata effettuata un'ottimizzazione dell'uso delle risorse energetiche, si ritiene che il consumo del territorio non sia stato adeguatamente contenuto. Inoltre, l'impianto non è stato integrato nel contesto rurale né nelle tradizioni agroalimentari locali, in conformità con quanto stabilito dal DM del 10 settembre 2010, punto 16, lettere a e b;
- il progetto non prevede la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale nel sito di installazione. Di conseguenza, non sono stati analizzati gli indicatori previsti dalle Linee Guida sugli impianti Agrivoltaici del 27.06.2022.